

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2021/564 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2021

sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali e che abroga l'Indirizzo (UE) 2020/1284 della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2021/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) sono state apportate svariate modifiche all'Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea (BCE/2018/14) ⁽¹⁾. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale indirizzo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23, in combinato disposto con l'articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali, e condurre tutti i tipi di operazioni bancarie nell'ambito delle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
- (3) L'Eurosistema, nell'erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell'Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l'altro, che i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo termini e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.
- (4) Tutte le informazioni, i dati e documenti redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all'articolo 37 dello statuto del SEBC.
- (5) L'Indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) della Banca centrale europea ⁽²⁾ stabiliva che le banche centrali dell'Eurosistema si conformassero a tale indirizzo a partire dal 1° aprile 2021. Dato che le banche centrali dell'Eurosistema necessitano di più tempo per dare attuazione alle disposizioni introdotte da tale indirizzo finalizzate ad accrescere ulteriormente la trasparenza nella segnalazione e nella condivisione di informazioni nell'ambito dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve e, in particolare, per ottenere il consenso dei loro clienti, tali disposizioni dovrebbero essere attuate tramite la presente rifusione a decorrere dal 1° luglio 2021. È pertanto opportuno che l'indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) sia abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) l'espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» include l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai clienti;

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14) (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 81).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2020/1284 della banca centrale europea, del 7 settembre 2020, che modifica l'Indirizzo (UE) 2018/797 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2020/34) (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 39).

- 2) per «personale autorizzato della BCE» si intende chiunque, all'interno della BCE, così come identificato di volta in volta dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nell'ambito dell'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
- 3) l'espressione «banca centrale» include le autorità monetarie;
- 4) per «cliente» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale a cui una banca centrale dell'Eurosistema eroghi servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
- 5) per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- 6) per «servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ([Eurosystem reserve management services] ERMS)» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati all'articolo 2 che possono essere erogati dalle banche centrali dell'Eurosistema ai clienti e che consentono a quest'ultimi di gestire in modo integrato le loro riserve attraverso una singola banca centrale dell'Eurosistema;
- 7) per «fornitore di ERMS» si intende una banca centrale dell'Eurosistema che si impegna a fornire tutti o un sottoinsieme dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
- 8) per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, istituite da un trattato internazionale o sottoposte alla sua autorità;
- 9) «per «cliente potenziale» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale che abbia avviato trattative con un fornitore di ERMS con l'intento di instaurare un rapporto d'affari e che abbia ricevuto un contratto ai fini della trattativa e della possibile sottoscrizione;
- 10) per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, ossia il contante e tutti i titoli che sono inclusi nell'elenco di attività idonee negoziabili dell'Eurosistema pubblicato e aggiornato quotidianamente sul sito Internet della BCE, ad eccezione di:
 - a) titoli che ricadono nella «categoria V di scarto di garanzia» (titoli garantiti da attività);
 - b) attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale;
 - c) attività denominate in euro detenute su conti dedicati aperti da un cliente presso una banca centrale dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel quadro di accordi internazionali;
 - d) attività denominate in euro del Fondo monetario internazionale (FMI) detenute nei conti nn. 1 e 2 o nel conto titoli dell'FMI presso banche centrali dell'Eurosistema; e
 - e) altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

I fornitori di ERMS possono offrire ai clienti i seguenti servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai sensi del presente indirizzo:

- 1) conti di custodia per le riserve;
- 2) i servizi di custodia di seguito elencati:
 - a) relazioni di fine mese sulla custodia, con anche la possibilità di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;
 - b) trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle attraverso tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;
 - c) notifica di eventi societari (tra cui, ad esempio, pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;
 - d) elaborazione di eventi societari per conto dei clienti;
 - e) facilitazione di accordi tra clienti e agenti terzi, a determinate condizioni restrittive, nel contesto dell'esecuzione di programmi automatici di prestito titoli;

- 3) i seguenti servizi di regolamento:
 - a) servizi di regolamento senza preventivo pagamento/contro pagamento per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;
 - b) conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);
- 4) i seguenti servizi di cassa/investimento:
 - a) acquisto/vendita di valuta estera per conto proprio nell'interesse dei clienti, compresi almeno l'acquisto/la vendita a pronti di euro a fronte delle valute del G10 non appartenenti all'area dell'euro;
 - b) servizi di deposito a tempo determinato:
 - i) a titolo di agente, o
 - ii) per conto proprio;
 - c) saldi creditori overnight:
 - i) Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente, per conto proprio,
 - ii) Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;
 - d) esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti, un mandato di investimento e in conformità alla serie di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;
 - e) esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli sul mercato secondario;
- 5) il seguente servizio di cassa:
 - a) apertura e gestione di conti di cassa;
 - b) esecuzione e registrazione di operazioni di pagamento senza l'uso di contante in entrata e in uscita in connessione con i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di fornitori di ERMS

1. I fornitori di ERMS possono altresì offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve in aggiunta ai servizi elencati all'articolo 2. I fornitori di ERMS definiscono tali servizi su base individuale e questi non sono assoggettati al presente indirizzo.
2. I clienti possono avere accordi per l'erogazione di servizi di gestione delle riserve presso diverse banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 4

Informazioni riguardanti i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1. I fornitori di ERMS trasmettono alla BCE tutte le informazioni pertinenti relative all'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e preesistenti e informano la BCE quando un potenziale cliente li contattata. La BCE può condividere informazioni pertinenti nell'ambito dell'Eurosistema.
2. I fornitori ERMS si adoperano per ottenere il consenso del cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell'Eurosistema che agiscono in qualità di fornitori di ERMS, per i seguenti scopi legittimi:
 - a) analisi dell'utilizzo di Tipo 1;
 - b) tutela dei clienti e di altri fornitori di ERMS dai danni causati da incidenti informatici; e
 - c) supporto alle operazioni di prestito/pronti contro termine con il cliente.

3. Se un cliente non acconsente alla comunicazione della propria identità per gli scopi legittimi di cui al paragrafo 2, la banca centrale nazionale interessata fornisce alla BCE le informazioni pertinenti senza rivelare l'identità di tale cliente. In tal caso, il limite di tale cliente per i saldi del servizio di investimento di Tipo 1 è fissato a zero da ogni banca centrale nazionale che non ottiene il consenso di tale cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell'Eurosistema.

4. I fornitori di ERMS sono incoraggiati a offrire ai clienti la possibilità di acconsentire alla comunicazione della loro identità alle banche centrali dell'Eurosistema non solo per gli scopi legittimi di cui al paragrafo 2, ma anche per altre finalità di segnalazione connesse ai servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

Articolo 5

Divieto e sospensione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1. La BCE aggiorna, affinché le banche centrali dell'Eurosistema lo possano consultare, un elenco che include clienti preesistenti, nuovi o potenziali le cui riserve siano colpite da un ordine di congelamento o da un'analoga misura imposta da uno Stato membro sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall'Unione europea.

2. Qualora, sulla base di una misura o di una decisione diversa da quelle di cui al paragrafo 1, adottata per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di una banca centrale dell'Eurosistema o dello Stato membro nel quale la banca centrale dell'Eurosistema ha sede, quest'ultima sospenda l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve nei confronti di un cliente preesistente, o rifiuti di erogarli a un cliente nuovo o potenziale, la banca centrale dell'Eurosistema interessata ne informa prontamente il personale autorizzato della BCE. A sua volta, il personale autorizzato della BCE ne informa prontamente le altre banche centrali dell'Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non precludono alle altre banche centrali dell'Eurosistema l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve in favore di tali clienti.

3. L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l'identità di un cliente preesistente, nuovo o potenziale ai sensi del paragrafo 2. In mancanza di consenso da parte del cliente, l'identità del cliente sarà comunicata alle altre banche centrali dell'Eurosistema solo ove tale comunicazione avvenga in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 6

Competenze nell'ambito dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve offerti dall'Eurosistema

1. Ciascun fornitore di ERMS è competente a concludere qualunque accordo contrattuale con i clienti che risulti opportuno per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni applicabili a una banca centrale dell'Eurosistema, o con essa concordate, ciascun fornitore di ERMS è responsabile dei servizi che eroga.

Articolo 7

Caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti

Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti siano in linea con il presente indirizzo e contengano le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

- a) dichiarano che la controparte del cliente è la banca centrale dell'Eurosistema con cui tale cliente ha concluso un accordo per l'erogazione di servizi di gestione delle riserve offerti dall'Eurosistema, o una parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé in capo ai clienti diritti o pretese nei confronti delle altre banche centrali dell'Eurosistema;
- b) fanno riferimento ai collegamenti utilizzabili per il regolamento dei titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai relativi rischi derivanti dall'uso di collegamenti non idonei per le operazioni di politica monetaria;

- c) fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;
- d) fanno riferimento al fatto che la banca centrale dell'Eurosistema può dare suggerimenti ai clienti in merito alla tempistica e all'esecuzione di un'operazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell'Eurosistema, e che tale banca centrale dell'Eurosistema non è responsabile per le conseguenze che possano derivarne per il cliente;
- e) fanno riferimento al fatto che le commissioni che le banche centrali dell'Eurosistema addebitano ai propri clienti per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell'Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione;
- f) dichiarano che il cliente è tenuto a confermare alla banca centrale dell'Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura applicabile al cliente, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8

Ruolo della BCE

La BCE coordina l'erogazione generale dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve e il relativo quadro informativo. Tutte le banche centrali dell'Eurosistema che acquistino o perdano lo status di fornitore di ERMS, ne informano la BCE.

Articolo 9

Abrogazione dell'indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34)

L'indirizzo (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2021.

Articolo 10

Abrogazione dell'indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14)

1. L'indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14) è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2021.
2. Qualunque riferimento all'indirizzo abrogato è da intendersi come effettuato al presente indirizzo ed è da interpretarsi in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

Articolo 11

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano all'articolo 9 a decorrere dal 1° aprile 2021 e alle restanti disposizioni del presente indirizzo a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 12

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Indirizzo (UE) 2018/797 (BCE/2018/14)	Presente indirizzo
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12